

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

Contratto a seguito di, stipulato con, concernente l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, che fanno parte integrante del presente contratto.

L'anno...., il giorno del mese di in Roma, nella sede del, (CF) ,sono comparsi e si sono costituiti i seguenti signori:

Il Dott.-, munito dei poteri di stipulazione del presente atto;

il Sig. ...(C.F.), nato a.... il.... , in qualità di L.R.P.T.....;

i quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto di cui appresso;

PREMESSO CHE

a) ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

— **Amministrazione, la FNOMCeO**

— **Ditta**, il soggetto aggiudicatario dell'appalto, come in epigrafe;

— **Servizio**, il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto;

— **Capitolato speciale**, l'insieme delle specifiche e delle modalità secondo le quali dovrà essere eseguito il servizio;

— **Contratto**, il presente atto;

b) per l'affidamento del servizio oggetto del contratto è stata indetta una procedura, A detta gara ha partecipato la ditta..... che è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 95, COMMA 4, LETT. C) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo presentato l'offerta con prezzo più basso;

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

- c) la Ditta ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed al capitolato speciale;
- d) la Ditta ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato speciale definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto;
- e) la Ditta ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € ????????? (????????/00): stipulata con la ...????????? a copertura – per l'intera durata del contratto- di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali;
- f) la Ditta ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di € pari al 10% dell'importo complessivo presunto del presente contratto (IVA esclusa) eventualmente ridotto del 50% in considerazione del possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO ;
- g) l'Amministrazione , ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ha richiesto in relazione la certificazione rilasciata dalla Prefettura di Roma relativa alle informazioni in ordine al rispetto della normativa antimafia;
- h) l'Amministrazione ha richiesto la certificazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma;
- i) l'Amministrazione ha richiesto le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipulazione di un contratto pubblico ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

- j) Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, - in relazione a detto contratto non è previsto il documento unico di valutazione dei rischi, in quanto non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto;
- k) antecedentemente alla stipulazione del presente contratto, la Ditta ha consegnato all'Amministrazione la dichiarazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, sottoscritta dal legale rappresentante;
- l) Resta fermo che l'eventuale carenza o assenza dei requisiti di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riscontrata a seguito dei controlli in atto presso le Autorità competenti, nei riguardi della Ditta comporterà l'invalidità e l'inefficacia del presente contratto ovvero la risoluzione dello stesso per fatto e colpa dell'aggiudicatario. In tale ipotesi quest'ultima sarà tenuto a restituire tutte le somme versate a titolo di compenso dall'Amministrazione, non avrà diritto al rimborso di cui all'art. 30, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., né potrà esigere lo svincolo della cauzione definitiva che verrà trattenuta dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per grave inadempimento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

- dal presente contratto, dal disciplinare e dal capitolato speciale che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
- dal Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato;
- dalla normativa che regola i servizi di vigilanza privata;
- dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto in favore dei dipendenti della Federazione che prestano servizio nella sede indicata nel capitolato speciale da utilizzarsi in esercizi convenzionati con la Ditta Appaltatrice.
2. Il valore unitario nominale spendibile del buono pasto per dipendente, la tipologia dei tagliandi e la modalità del servizio sono quelli indicati nel disciplinare e nel capitolato speciale.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, fatta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recesso qualora, o nel caso in cui, pur non essendo completata l'intera durata del contratto o del periodo opzionale, si raggiunga il quantitativo complessivo di buoni pasto ordinabili, come indicato nel disciplinare ai fini della determinazione della base d'asta.
2. E' in facoltà dell'amministrazione di approvvigionarsi anche per quantitativi di buoni pasto eventualmente maturati dal personale nelle more di svolgimento della presente gara, che

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

andranno decurtati dal quantitativo complessivo di buoni pasto ordinabili, indicato ai fini della determinazione della base d'asta e dell'art.4 del presente contratto.

ART.4 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo globale dell'appalto è pari ad Euro.....oltre IVA (4%) per un complessivo numero di buoni pasto (di valore facciale di euro 11,00 IVA inclusa) che verranno ordinati dall'Amministrazione nelle quantità di volta in volta necessarie.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e spesa, di qualsiasi natura, che la Ditta dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto o previste dal capitolato speciale e dei restanti documenti di gara.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. A seguito degli ordinativi di buoni pasto di volta in volta effettuati dall'Amministrazione, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, quest'ultima liquiderà l'importo dovuto alla Ditta previa presentazione di apposita fattura intestata a:
2. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito a giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di ordinativo diretto a favore della Ditta, con versamento su C/C dedicatointestato alla stessa pressoAgenzia Filiale n...
- 3 La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
4. La Ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stessa

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore della Ditta.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) 6751143372

6. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC - eventuali variazioni circa le modalità di pagamento da utilizzare; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore della Ditta.

7. Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

8. L'emissione dei provvedimenti di spesa per il pagamento delle fatture superiori ad Euro 10.000,00 è condizionata al controllo presso Equitalia s.p.a. di eventuali morosità fiscali a carico della Ditta, in relazione a quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 29/9/1973, n. 602.

9. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 6 - CAUZIONE

1. La cauzione di € di cui alla lettera f) delle premesse, si intende costituita dalla Ditta a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dei crediti dell'Amministrazione derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

2. La cauzione verrà svincolata, su richiesta della Ditta, dopo la scadenza del Contratto e sempre che siano state adempiute tutte le obbligazioni contrattuali a carico della stessa.

3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni solari da quello del ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 7 – PENALI

1. Qualora l'Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne comunicazione alla Ditta Appaltatrice affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate.

2. L'Amministrazione, nei casi sottoindicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

a) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto: Euro 30,00, al giorno;

b) per ciascun buono pasto non accettato presso gli esercizi commerciali convenzionati, per cause non imputabili al dipendente titolare: Euro 11,00;

3. Nei casi previsti dal comma precedente, l'Amministrazione provvederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l'Amministrazione adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

4. L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
5. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione al pagamento relativo alla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali. Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la nota di credito predetta, l'Amministrazione procederà al recupero della penalità applicata mediante escussione della garanzia prestata.
6. A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco di un singolo semestre, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti dall' Amministrazione e l'incameramento della cauzione definitiva.
7. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di rinunciare alla penalità già contestata solo nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause ad essa non imputabili.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto di cedere il contratto. .
2. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La violazione dei divieti di cui all'art. 105 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L' Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, a danno della ditta contraente, oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa e da altre specifiche disposizioni del presente contratto, anche nei seguenti casi:

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

- fallimento della Ditta Appaltatrice;
 - interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi e, comunque, per un periodo superiore a mesi due;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - qualora nell'arco del medesimo semestre vengano applicate tre penali, salvo il risarcimento di maggiori danni;
 - in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - nel caso la Ditta Appaltatrice ceda a terzi l'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
 - nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non provveda ad effettuare il convenzionamento con gli esercizi commerciali indicati dall'Amministrazione in corso di rapporto contrattuale, salvo ciò non dipenda da carenza dei requisiti di legge da parte dell'esercizio stesso.
2. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria oltre all'applicazione delle penali previste dal precedente articolo 12.
3. Alla ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione e i danni conseguenti.
4. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
6. In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

7. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, ancorché sia già iniziata l'esecuzione, qualora sia stato raggiunto il limite massimo di buoni pasto ordinabili, nel quale rientrano anche i buoni pasto maturati dal personale nel periodo di svolgimento della gara.

8. La ditta appaltatrice rinuncia sin d'ora all'indennizzo di cui all'art. 1667 c.c..

9. La facoltà di recesso sarà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, che dovrà pervenire alla Ditta almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.

ART. 10 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

2. A tal fine la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la medesima è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi

2. La Ditta ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento del servizio.

3. Resta ferma l'intera responsabilità della Ditta per i danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui al precedente punto 2 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

1. Prima dell'inizio del servizio, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo della persona, fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentarla nei confronti dell'Amministrazione.

2. Il rappresentante di cui al precedente punto 1 avrà la piena rappresentanza della Ditta nei confronti dell'Amministrazione; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Ditta.

3. È facoltà dell'Amministrazione, per giustificati motivi, chiedere alla Ditta la sostituzione del suo rappresentante.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'esatto adempimento, da parte della Ditta, degli obblighi assunti con il presente Contratto e relativi allegati. A tal scopo, l'Amministrazione potrà richiedere alla Ditta qualsiasi documentazione ritenga necessaria.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio o comunque in relazione ad esso, di non

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. La Ditta si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto.

3. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti gli eventuali danni.

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

ART. 15 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Il trattamento di dati personali da parte della Ditta è soggetto all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.M. 277 del 2007 recante regolamento di attuazione dell'art. 20 commi 2e3 dell'art.21 e dell'art.181, comma 1 lettera a) del d.lgs 196/2003.

2. I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto.

ART. 16 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Ditta prende atto che l'affidamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. La Ditta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di efficacia del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione intenderà il Contratto risolto di diritto.

3. La Ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione:

- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione, che non sia rilevabile dai certificati della competente Camera di commercio;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, che non sia rilevabile dai certificati della competente Camera di commercio.

4. Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 17 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti della Ditta alle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, l'Amministrazione potrà intimare per iscritto alla Ditta di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
2. In nessun altro caso la Ditta può sospendere il servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.
3. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della Ditta costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto della Ditta qualora questo, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

ART. 19 - DOMICILIO LEGALE

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio legale in.....

ART. 20 – FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra l'Amministrazione e la Ditta Appaltatrice sarà di competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 21 - OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della stipula, avrà effetto nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI
PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato F – SCHEMA DI CONTRATTO**

2. Fino alla definitiva efficacia del contratto, non decorrono i termini di pagamento stabiliti nel contratto, né sono dovuti interessi legali o moratori.

per l'Amministrazione

per la Ditta

(timbro e firma)

(timbro e firma)

La Ditta dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - oggetto del contratto; Articolo 3 - durata dell'appalto; Articolo 4 – corrispettivo; Art.5 - fatturazione e pagamenti; Art.6 - cauzione; Art.7 - penali; Art.8 - cessione del contratto e divieto di subappalto; Art.9 – risoluzione anticipata del contratto e recesso; art. 10 - oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 11 responsabilità civile e polizza assicurativa; Art.12 - rappresentante della ditta; Art. 13 – verifiche e controlli; Art. 14 - obbligo di riservatezza; - Art. 15 - trattamento di dati personali e videosorveglianza; Art. 16 – Disposizioni antimafia; Art. 17 – diffida ad adempiere; art. 18 – sospensione del servizio; art. 19 - domicilio legale; art. 20 - foro competente; art. 21 - obbligatorietà del contratto.

per l'Amministrazione

per la Ditta

(timbro e firma)

(timbro e firma)